

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 585/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

### 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2320/97 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione <sup>(3)</sup> è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio <sup>(5)</sup> è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l'altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell'Unione (cfr. considerando 9 del regolamento suddetto).

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 23 del 28.1.2000, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 246 del 20.7.2004, pag. 10.

- (2) Sulla scorta di un'inchiesta di riesame svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005 <sup>(6)</sup>, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall'Ucraina, ad eccezione delle importazioni dalla Dnepropetrovsk Tube Works («DTW») alle quali si applica un dazio antidumping del 51,9 %.

- (3) Con la decisione 2005/133/CE <sup>(7)</sup> la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all'Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio <sup>(8)</sup>.

- (4) Con il regolamento (CE) n. 954/2006 <sup>(9)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina, ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina («l'ultima inchiesta»).

- (5) Le misure in vigore sono pertanto quelle fissate dal regolamento (CE) n. 954/2006, ossia un dazio del 29,8 % sulle importazioni dalla Croazia, del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock

<sup>(6)</sup> GU L 46 del 17.2.2005, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU L 46 del 17.2.2005, pag. 46.

<sup>(8)</sup> GU L 300 del 17.11.2005, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

